

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Disponibilità liquide



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 14 DISPONIBILITÀ LIQUIDE – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 14, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Nella nuova versione il principio prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al *cash pooling* la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice, e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre società partecipanti al *cash pooling*.
3. Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2012 si è meglio specificato il regime di classificazione dei fondi vincolati.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-8
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	9-11
RILEVAZIONE INIZIALE	12-16
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	17
CASH POOLING	18-19
CASI PARTICOLARI	20-21
NOTA INTEGRATIVA	22
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	23
APPENDICE A – LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di disponibilità liquide, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

DEFINIZIONI

4. Le disponibilità liquide, come previsto dall'articolo 2424 codice civile sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali,
 - assegni,
 - denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide così costituite possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.

In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.

5. I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.
6. Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
7. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).
8. Non costituiscono disponibilità liquide:
 - le cambiali attive in portafoglio,
 - i titoli a breve termine, di Stato o di terzi,
 - i cosiddetti “sospesi di cassa”.

I sospesi di cassa sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. Si rinvia al successivo paragrafo 20 per il trattamento contabile dei sospesi di cassa.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

9. L'articolo 2424 codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante IV "*Disponibilità liquide*", nelle seguenti voci:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
10. Nel caso in cui alcune disponibilità liquide siano di ammontare rilevante e presentino caratteristiche peculiari (ad esempio un rilevante deposito bancario non liberamente disponibile, oppure un rilevante ammontare di liquidità in valuta estera), tali componenti sono illustrate nella nota integrativa.
11. Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell'attivo circolante, fatti salvi i casi nei quali la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni. A questi fini rileva, tra l'altro, la stabilità e la temporaneità del vincolo, oppure il fatto che il vincolo dipenda da una decisione presa dalla società stessa – che decide di vincolare dei fondi – o da soggetti terzi.

RILEVAZIONE INIZIALE

12. Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.
13. I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.
14. Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
15. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo.
16. La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

17. Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

CASH POOLING

18. In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie. In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune (o "*pool account*") sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al *cash pooling*.
19. Nel bilancio delle singole società partecipanti al *cash pooling*, la liquidità versata nel conto corrente comune (o "*pool account*") rappresenta un credito verso la società che amministra il *cash pooling* stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società gestrice del *cash pooling*, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati secondo le modalità previste dagli OIC 15 "*Crediti*" e OIC 19 "*Debiti*".
Nel bilancio della società gestrice del *cash pooling*, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al *pooling*.

CASI PARTICOLARI

20. *Sospesi di cassa*: sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. Pertanto, alla data di bilancio, può verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati. Di conseguenza, i sospesi di cassa sono eliminati, effettuando le relative registrazioni contabili in contropartita agli appropriati conti patrimoniali o economici.
21. *Casse funzionanti a fondo fisso*: sono casse dotate di fondi a giacenza costante prefissata le cui uscite, per praticità, vengono solo periodicamente rendicontate ai fini delle rilevazioni contabili delle operazioni eseguite, nonché del contestuale reintegro delle casse a fondo fisso a mezzo di girofondi da altre casse e/o da conti bancari. Se alla data di bilancio, si verifica che contabilmente appaiano fondi liquidi in realtà già utilizzati, essi sono rilevati effettuando le relative registrazioni contabili, patrimoniali o economiche.

NOTA INTEGRATIVA

22. L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti

informazioni:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società”.

Nel fornire l’informativa di cui al numero 9, la nota integrativa indica:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

“22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica, l’utilizzo di eventuali sistemi di *cash pooling* e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23. L’OIC 14 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A - LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide.

- L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (numero 4).
- L'articolo 2435-*bis* codice civile prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata:
 - lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*”.